



Comune di Vigliano Biellese

Provincia di Biella

via Milano 234, tel. 015 512041, pec: certificata@pec.vigliano.info

www.vigliano.info

Comune gemellato con Tonnerre (FR) - Comune fiorito - Città del Vino

C.F. 83001790027 – P.I. 00415450022



ORDINANZA N. 50 del 16/07/2026

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che da tempo perdura una particolare situazione climatica siccitosa, caratterizzata dall'assenza di precipitazioni significative e che tale condizione sta creando notevoli problemi all'approvvigionamento idrico delle sorgenti montane e delle acque superficiali;

VISTA la nota prot. 8970 del 01/07/2026 inoltrata dal gestore del Servizio Idrico Integrato con la quale, nell'informare che le risorse idriche nel territorio biellese sono ormai critiche per il perdurare della siccità, viene richiesta l'emissione da parte degli Enti Locali di ordinanze di limitazione di utilizzo dell'acqua potabile destinandola esclusivamente ai soli usi essenziali;

VISTA la nota prot. 9742 del 14/07/2026 con la quale la Prefettura di Biella, in riferimento alle richieste inviate ai Comuni dal gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Piemonte – B.C.V. Acque S.p.a., invita i Comuni ad adottare provvedimenti volti a limitare il consumo dell'acqua potabile ai soli usi essenziali, igienici e domestici;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 98 co.1) recante *“Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”*;

VISTO, altresì, il D.P.C.M. 04/06/1996 *“Disposizioni in materia di risorse idriche”* e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

RITENUTA necessaria l'adozione di misure straordinarie ed urgenti, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini il soddisfacimento dei bisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce ai sindaci la competenza in materia igienico-sanitaria;

VISTO l'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni alle Ordinanze Sindacali;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

1. per le motivazioni contenute in premessa, con effetto immediato e sino alla revoca del presente provvedimento, l'utilizzo dell'acqua potabile è consentito esclusivamente per i soli usi essenziali, igienici e domestici;

2. è pertanto vietato, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo dell'acqua potabile per l'irrigazione ed innaffiatura di prati e orti, il lavaggio di aree cortilizie, strade e piazzali, il lavaggio di veicoli privati, il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine (anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua), etc.;
3. fanno eccezione al divieto di cui al punto 2 le attività agricole, artigianali, commerciali ed industriali, a condizione che l'utilizzo dell'acqua potabile sia indispensabile per gli usi zootecnici e per le lavorazioni e a condizione che non vi siano alternative per l'approvvigionamento idrico;

INVITA

la popolazione a prendere coscienza della preziosità del bene oggetto della presente Ordinanza e di effettuare un razionale e corretto uso dell'acqua attuando tutti gli accorgimenti che consentono di evitare inutili sprechi,

AVVERTE

fatte salve più gravi violazioni penali, i contravventori che saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, consistenti nella sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;

INCARICA

il Comando di Polizia Locale per la corretta osservanza di quanto disposto dal presente provvedimento;

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Vigliano Biellese e sul sito istituzionale dell'ente affinché tutti ne prendano visione e conoscenza.

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 16/07/2026

IL SINDACO

Vazzoler Cristina / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa